

Polizza Incendio e danni alla proprietà

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto MetroperMetroQuadro Forma Mutuo

Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019
Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.487 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Eventi assicurati

Danni materiali diretti alle cose assicurate da:

- incendio, fulmine, scoppio, esplosione ed implosione
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché parti dei medesimi e cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
- onda sonora;
- fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici posti a servizio del fabbricato, oppure sviluppatosi in conseguenza di eventi garantiti che abbiano colpito anche cose diverse da quelle assicurate;
- danni causati allo scopo di impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati.
- **Spese di demolizione e sgombero:** le spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche.

Le garanzie sono prestate entro i limiti di indennizzo e/o somme assicurate indicati sul contratto.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Limite di indennizzo fabbricato

Il fabbricato è assicurato entro il limite di indennizzo automaticamente determinato in funzione della sua superficie espressa in mq. Tale limite di indennizzo può essere aumentato mediante il pagamento di un premio aggiuntivo.

Ricorso terzi e locatari	Copre i danni materiali e diretti causati alle cose di terzi e/o dei locatari derivanti da incendio, esplosione o scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo.
---------------------------------	--

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>Le abitazioni con caratteristiche costruttive differenti dalle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costruzione tradizionale; • Costruzione in bioedilizia leggera – edificio a “telaio” o “traliccio; • Costruzione in bioedilizia massiccia – edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portanti stratificate” (tipo MHM o XLAM); <p>la cui descrizione è riportata sul Glossario.</p> <p>Sono inoltre esclusi dalla definizione di fabbricato, e non sono pertanto assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i muri di contenimento; • i palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture; • gli impianti fotovoltaici, impianti solari termici e impianti eolici. <p>Sono inoltre esclusi dalla definizione di contenuto, e non sono pertanto assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i veicoli e mezzi di trasporto a motore, nonché le loro parti; • i motori nautici e le loro parti, le unità per la navigazione fatta eccezione per i natanti da diporto di lunghezza non superiore a 7,5 metri fuori tutto; • i velivoli, fatta eccezione per gli aeromodelli; • gli animali; • le tende da sole, i tendoni, le zanzariere, le veneziane, se installate all'esterno dei fabbricati. <p>Nel caso in cui il contraente agisca in qualità di proprietario di un'abitazione locata a terzi, non si considera contenuto e non è pertanto assicurato tutto quanto di proprietà dei locatari.</p> <p>Relativamente alla garanzia Ricorso terzi e locatari non sono considerati terzi i familiari, nonché i genitori e i figli dell'assicurato, anche se non conviventi, fatta eccezione per i danni subiti dalle proprietà immobiliari di proprietà dei genitori e dei figli dell'assicurato, se facenti parte del medesimo edificio ove è posta l'abitazione assicurata.</p>
-----------------------	--

Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni e limitazioni	<p>Oltre alle informazioni fornite nel DIP, sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, vento, cicloni, trombe d'aria; • verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o di sabotaggio, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione; • subiti dalle scorte alimentari conservate in frigorifero per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione; • indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate; • conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate. Sono tuttavia indennizzabili i danni al fabbricato e contenuto assicurati se tali contaminazioni sono causate da fumi e gas derivanti da incendio, fulmine, scoppio, esplosione oppure derivanti da traboccamento, rigurgito fognario, rottura di fosse biologiche. • derivanti da esplosione, implosione o scoppio di materie o sostanze esplosive detenute dall'assicurato a titolo professionale o la cui detenzione non è consentita per legge. <p>Relativamente alla garanzia “Spese di demolizione e sgombero” sono escluse le spese per la bonifica delle parti di fabbricato che non siano state direttamente danneggiate.</p> <p>La garanzia è prestata entro il limite 10% dell'indennizzo per le partite contenuto, fabbricato o rischio locativo con il massimo di € 25.000.</p>
---------------------------------	--

	<p>Relativamente alla garanzia Ricorso terzi e locatari sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i danni ai veicoli di terzi; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	<p>Per il fabbricato</p> <p>L'assicurazione per il fabbricato è prestata in base al suo costo di ricostruzione a nuovo, purché l'assicurato lo ricostruisca entro 12 mesi dalla data del sinistro, ferma la facoltà di Zurich di valutare eventuali richieste di proroga. In caso di mancata ricostruzione, Zurich limita l'Indennizzo al costo di ricostruzione delle cose al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.</p> <p>Per il contenuto</p> <p>L'assicurazione per il contenuto è prestata in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove equivalenti, a meno che l'assicurato non riacquisti le cose assicurate entro 12 mesi dalla data del sinistro. In caso contrario, e comunque in caso di sinistro di fenomeno elettrico che abbia colpito apparecchi fono-audio-visivi, personal computer, console per videogiochi e altre apparecchiature elettroniche, Zurich applicherà un deprezzamento calcolato sulla base dei criteri indicati sul contratto.</p>
Assicurazione parziale	<p>Forma a valore totale per il fabbricato</p> <p>Quando l'assicurazione per il fabbricato o rischio locativo è stipulata nella forma a valore totale, se al momento del sinistro la superficie dichiarata per il fabbricato o per il rischio locativo risulta inferiore a quella reale, determinata con i criteri indicati sul contratto, Zurich risponde dei danni applicando la regola proporzionale, ovvero nel rapporto esistente tra quanto dichiarato e quanto accertato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".</p> <p>Tale proporzione si applica anche nel caso in cui il limite di indennizzo indicato in polizza fosse sufficiente. Tuttavia, se al momento del sinistro, la superficie ponderata accertata non supera di oltre il 20% quella dichiarata, la regola proporzionale non si applica. Se tale limite risulta superato di oltre il 20%, la regola proporzionale si applica nel rapporto tra la superficie dichiarata, incrementata del 20%, e la superficie accertata.</p>



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>Il contraente o, se persona diversa, l'assicurato devono denunciare il sinistro per iscritto all'intermediario assicurativo o a Zurich entro 3 giorni da quando si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza.</p> <p>La mancata comunicazione nei termini e nelle modalità indicate può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.</p> <p>Inoltre il contraente o l'assicurato devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; • in caso di incendio o di sinistro presumibilmente doloso, denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria, specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrarne copia a Zurich entro i 3 giorni successivi; • nei 5 giorni successivi trasmettere a Zurich un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in possesso, oltre, se richiesto, identica documentazione per le cose non danneggiate. <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.</p>
	<p>Assistenza diretta / in convenzione</p> <p>Non sono previste garanzie che prevedano Assistenza diretta/in convenzione.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre compagnie.</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno o, per quanto riguarda la garanzia Ricorso terzi, dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il contraente non può sospendere le garanzie tuttavia l'assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione in quanto la copertura non è offerta in abbinamento all'erogazione del mutuo immobiliare.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

La polizza è rivolta a chi acquista una casa con mutuo immobiliare ed intende assicurarla per i rischi incendio e danni al fabbricato adibito a civile abitazione (e/o al suo contenuto).



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 18,41%, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi

	<p>finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;</p> <p>- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia.</p> <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax 06.42133206 Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it.</p> <p>Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p>
--	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.